




# L'EDICOLA DI PROFESSIONISTI D'IMPRESA E CONFAPI POTENZA

La rassegna stampa quotidiana curata da  
Professionisti d'Impresa



**PROFESSIONISTI D'IMPRESA**  
RETE DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

Fisco / CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI / A cura di Paolo Meneghetti / [1654]

## Lo sconto decade in caso di partecipazione societaria

Un contribuente è in regime forfettario, ex legge 190/2014, dal 2015. Nel 2018, a causa del decesso della madre (imprenditrice agricola), viene costituita una comunione ereditaria, di cui fa parte il contribuente, con partita Iva con codice 23 (società semplice/di fatto/irregolare). Tale comunione ereditaria produrrà per il contribuente un quadro RH con solo reddito da terreni. Egli può mantenere il regime Iva agevolato anche con questo reddito? B.G. - LIVORNO L'articolo , comma , lettera d, della legge / , indica tra le cause di esclusione dal regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo del Tuir, Dpr / . La norma non specifica che l'esclusione debba essere limitata alle partecipazioni in società commerciali di persone o associazioni **professionali** e, dunque, secondo un'interpretazione letterale è impossibile gestire l'attività in regime forfettario in presenza di una partecipazione in un soggetto societario di cui all'articolo del Tuir.

Microcredito

## Dal tutoraggio al finanziamento così si incassano piccoli prestiti

Flavia Landolfi

Tutti dentro. Gli esclusi dall'accesso ai finanziamenti attraverso le strade ordinarie dei crediti bancari possono trovare un appiglio nei piccoli prestiti imprenditoriali gestiti dall'Ente nazionale per il microcredito che stanno dimostrando di essere una scelta apprezzata da imprese e professionisti (si veda il Sole 24 Ore del 9 luglio). Con un portafoglio di 25mila euro che può arrivare in qualche caso anche a 35mila euro (in corso d'opera), il microcredito in Italia sta facendo la sua parte nella difficile partita di trainare le piccole imprese e i professionisti fuori dalle secche della crisi.

Il microcredito imprenditoriale consente ai beneficiari di usufruire delle fidejussioni erogate dal Fondo di garanzia per le Pmi (si veda articolo in alto). In questo modo anche chi non può offrire garanzie reali alle banche a fronte del prestito, otterrà comunque un finanziamento grazie alla garanzia dello Stato. L'ente ha siglato convenzioni con 25 istituti di credito ramificati in 6mila filiali sparse sul territorio nazionale. Altrettanto capillare è la presenza dei cosiddetti tutor, per lo più **commercialisti**, che seguono passo passo le richieste di credito, dalla prima valutazione alla realizzazione del progetto e anche dopo: oggi sono 346 ma sono destinati ad aumentare.

### L'iter

Si parte con la richiesta in una delle banche convenzionate con l'Enm che a fronte della mancanza di una garanzia reale inviano la registrazione della domanda al sistema automatizzato dell'ente. Qui parte subito la domanda di assistenza a uno dei tutor presente sul territorio. Se si tratta, ad esempio, di un professionista che chiede un prestito per avviare lo studio - spiega l'Enm - sarà contattato e inviato a incontrare il cliente il tutor più vicino che abbia esperienza nell'ambito in cui si vuole operare e che quindi sia in grado di valutare la validità del progetto per cui si chiede il finanziamento.

Entro cinque giorni dalla richiesta il tutor incontrerà il cliente e successivamente, se il matching tra know how e progetto sarà valutato positivamente, procederà con la stesura del business plan che sarà inviato alla banca. A questo punto l'istituto darà il via alle operazioni di prestito con un esito positivo 9 volte su 10, come spiega l'Ente nazionale per il microcredito.

La banca quindi contatta il Fondo di garanzia per le Pmi per chiedere la fideiussione statale sul finanziamento. Una volta ottenuto l'ok del Fondo, la banca eroga il prestito.

Le procedure sono abbastanza rapide: in tutto - tutoraggio e delibera bancaria - poco più di tre mesi. Ma l'ente spiega che in qualche caso i tutor riescono a intervenire anche in una sola settimana abbattendo di molto i tempi di erogazione dei finanziamenti.

### Il prestito

A questo punto il professionista o l'impresa otterrà il finanziamento a tasso fisso con una durata minima di 24 mesi e una massima di 60. La garanzia del Fondo coprirà fino all'80% del prestito: la banca quindi potrebbe richiedere garanzie personali (ma mai reali) a copertura della sola quota non garantita dal Fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### L'IDENTIKIT

1.507

Le domande nel 2018

Il primo semestre dell'anno ha registrato un'impennata di richieste di microcredito (a giugno 2018 sono stati deliberati 517 finanziamenti). Il dato fa ipotizzare un totale di circa 3.000 domande a chiusura del 2018 pari a un incremento del 260 per cento su base annua. Nel 2016 le richieste erano infatti solo 463, mentre nel 2017 sono salite a 1.155 con un tasso di crescita del 240 per cento.

Dall'anno di esordio di questa misura nata nel 2016 il 60% delle domande di piccoli prestiti proviene da liberi professionisti o da ditte individuali. A seguire il 32% da Srls, il 3% da Snc, il 2% da Sas, il 2% da società cooperative e infine l'1% da associazioni.

31 milioni

I finanziamenti erogati

A oggi (dal 2016 al primo semestre del 2018) sono stati erogati 31,395 milioni di euro in piccoli prestiti pari a 1.368 richieste.

Le richieste di microcredito vengono accolte positivamente dagli istituti di credito nell'88% dei casi contro il 12% dei casi di esito negativo.

La percentuale di default, poi, è bassissima e si attesta sullo 0,73 per cento. L'importo medio dei finanziamenti è di circa 23mila euro per una durata media di poco superiore a cinque anni. Infine l'impatto sull'occupazione: ciascuna operazione di microcredito genera in media 2,43 posti di lavoro nel medio periodo.

le istruzioni

## **Le due alternative per salvare la scelta in caso di errori**

Manca un chiarimento dell'agenzia delle Entrate in materia di sanzioni  
Pierpaolo Ceroli Agnese Menghi

Qualora il contribuente si accorga di aver commesso un errore nella compilazione del modello Iva TR, può presentare un modello correttivo o integrativo, a seconda di quando avviene la trasmissione della nuova istanza, in quanto se inviata entro la scadenza prevista per il trimestre (in questo caso, il 31 luglio 2018) si parla di modello correttivo, mentre è integrativo se la trasmissione avviene successivamente a tale termine. Nell'ipotesi di modello correttivo non si prospettano particolari criticità, in quanto occorre compilare nuovamente l'istanza non solo nella parte errata ma nella sua interezza, ricordandosi di barrare nel frontespizio la casella «Correttiva nei termini». Il modello integrativo, invece, è stato oggetto più volte di chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, anche se il modus operandi non cambia rispetto al correttivo, cosicché è necessario compilare interamente l'istanza, come se fosse al primo invio, dovendo barrare però la casella «Modifica istanza precedente».

Il primo caso analizzato dall'amministrazione finanziaria (risoluzione n. 99/E/2014) riguarda la facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione in luogo dell'ottenimento del rimborso originariamente richiesto. A tal fine, è necessario che il contribuente non abbia già:

ottenuto le somme;

utilizzato il credito in compensazione, configurandosi per l'agenzia un'ipotesi di indebita compensazione sanzionabile ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. 471/1997;  
tramesso la dichiarazione Iva annuale, in quanto da questo modello deve risultare la scelta circa la modalità di utilizzo del credito.

Successivamente, nella circolare n. 35/E/2015, l'agenzia delle Entrate ha ammesso l'integrazione anche per correggere il quadro TD relativo alla verifica dei presupposti per la richiesta del rimborso del credito infrannuale.

La risoluzione n. 103/E/2017, invece, ha fornito chiarimenti in merito al visto di conformità nell'ipotesi in cui si richieda la compensazione di un credito Iva di importo superiore a 5.000 euro. Tuttavia, nel documento, l'Agenzia ha specificato che nell'ipotesi in cui l'istanza presenti un'imposta superiore al predetto importo, ma il contribuente utilizzi in compensazione un minor valore, l'eventuale omissione del visto non ne inficerà la spettanza, mentre la fruizione dell'intero credito è subordinata alla previa presentazione di un modello Iva TR integrativo con il visto di conformità.

Gli aspetti sanzionatori connessi al modello Iva TR non sono ancora mai stati oggetto di specifici chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria, si auspica, quindi, che tale lacuna venga presto colmata. Si ritiene, comunque, che l'omesso TR non possa essere sanato, ma il problema si pone solo per le compensazioni in quanto gli uffici potrebbero contestare un utilizzo indebito del credito.

Relativamente all'integrazione, invece, potrebbe essere applicata la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs. n. 471/1997, riducibile per effetto dell'applicazione del ravvedimento operoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTENZIOSO

## **Se il Fisco insiste con pretese illegittime risarcimento e denuncia alla Corte dei conti**

Lo sgravio in autotutela è obbligatorio secondo le regole di tutta la Pa L'annullamento dell'atto deve avvenire in tempi costituzionalmente congrui  
Laura Ambrosi Antonio Iorio

L'amministrazione finanziaria è tenuta a risarcire il contribuente a fronte di atti illegittimi; se invece il funzionario con colpa grave insiste in una pretesa erariale illegittima cagionando un danno all'amministrazione allora potrebbe rispondere di responsabilità erariale innanzi alla magistratura contabile. Sono queste alcune regole da tenere presente nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare di essere stato ingiustamente colpito dall'azione dell'amministrazione finanziaria e l'eventuale contenzioso tributario intrapreso non lo ha ristorato dal danno patito.

Si tratta di rimedi particolarmente gravi che talvolta costituiscono l'ultima spiaggia di chi intende tutelarsi a fronte di comportamenti subito ingiustificatamente vessatori. Non di rado a fronte di contestazioni palesemente infondate, perchè ad esempio ripetutamente bocciate dalla giurisprudenza o da direttive a livello centrale, molti uffici sono soliti invitare il contribuente a far valere le proprie ragioni attraverso il contenzioso, quasi siano "costretti" a dover comunque procedere. A nulla valgono in tale contesto la presentazione di istanze di autotutela o di memorie volte a spiegare l'illegittimità delle contestazioni.

Il contribuente deve così intraprendere un inutile contenzioso tributario che, normalmente, pur censurando l'errore dell'ufficio, quasi mai si conclude con la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese effettivamente sostenute dal contribuente. In genere poi la soddisfazione conseguente all'annullamento delle pretese del fisco, fa dimenticare al contribuente di aver ingiustamente sopportato oneri probabilmente evitabili ove fosse stata applicata da alcuni funzionari l'ordinaria diligenza. Questa tacita accettazione, spesso motivata anche dal timore che specifiche azioni legali possano in qualche modo causare ulteriori futuri controlli, comporta che i funzionari talvolta sottovalutino le conseguenze del loro illegittimo operato e si convincono che il loro comportamento sia censurabile solo dal giudice tributario (che al massimo può condannare l'amministrazione al ristoro delle spese legali).

Il rimedio, in questi casi particolarmente gravi, oltre all'appello della sentenza che ha condannato l'ufficio al pagamento delle spese in misura inferiore al previsto, è un'azione risarcitoria nei confronti di coloro i quali hanno cagionato il danno ovvero la segnalazione dell'eventuale responsabilità erariale alla procura della Corte dei conti (si veda articolo a fianco).

Nella richiesta risarcitoria la norma di riferimento è l'articolo 2043 del Codice civile in base al quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (principio del *neminem laedere*).

Secondo l'orientamento della Suprema corte (sentenze n. 6283/2012, n. 5120/2011, n. 689/2010), se c'è un errore nella pretesa dell'amministrazione lo sgravio in via di autotutela è obbligatorio in quanto anche l'agenzia delle Entrate, come tutta la Pa, ha il dovere di uniformarsi alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Circa la tempistica dell'annullamento esso deve avvenire in tempi ragionevoli, nel rispetto dei principi costituzionali, non rilevando la mancata previsione di un termine entro il quale l'autotutela

## IMPOSTE INDIRETTE

### **Rimborso delle accise sull'energia: il termine decorre da fine attività**

La scadenza si calcola dall'impossibilità di indicare ulteriori importi a debito La fine delle operazioni a livello locale blocca i conguagli mensili  
Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

In materia di accise sull'energia elettrica, il termine biennale di decadenza dalla possibilità di richiedere un rimborso deve essere valutato a far data dall'effettiva impossibilità di fruire del sistema dei conguagli previsto per legge. In sostanza, solo quando un'impresa cessa la propria attività a livello locale e non può più operare con il sistema dei pagamenti mensili e a conguaglio, è possibile procedere con il rimborso entro due anni, come previsto dall'articolo 14 del Testo unico sulle accise (Tua).

Con queste conclusioni, la Ctr Lombardia 2250/7/2018 (presidente Russo e relatore Vicuna) ha rigettato l'appello dell'ufficio, stabilendo un principio di diritto peraltro già noto anche alla giurisprudenza di legittimità, per cui un rimborso deve essere richiesto entro due anni solo quanto cessa l'attività ordinaria e non è più possibile beneficiare dello scomputo di un credito a regime ordinario.

Il sistema del rimborso standard delle accise, quello con termine biennale ordinario, è - per così dire - da considerarsi generale rispetto al rapporto speciale vigente in materia di energia elettrica. Pertanto, osserva la Ctr di Milano, un credito di imposta in materia di accise esposto nella dichiarazione annuale di consumo è un credito che si rinnova annualmente al momento di tale dichiarazione. Sicché il termine biennale previsto dall'articolo 14 del Tua decorre solo dall'ultima dichiarazione di consumo, allorquando il meccanismo ordinario di detrazione del credito non possa più operare per mancanza di ulteriori importi a debito.

Solo nel momento dell'estinzione del rapporto tributario, se il contribuente non può proseguire nella detrazione per cessata attività (locale o generale), le somme versate in più del dovuto configurano un credito da richiedere a rimborso entro il termine biennale. Viceversa, "a regime", vale la regola speciale del sistema dei versamenti mensili, dei conguagli e dei crediti scontati nei pagamenti dell'anno successivo.

Nel caso analizzato dalla Ctr il contribuente, che ha operato in differenti province nazionali, ha chiesto il rimborso a credito dell'accisa versata più del dovuto solo nel momento in cui è emersa l'impossibilità di operare, senza poter più beneficiare, dunque, di alcuna detrazione. Pertanto, secondo i giudici, la richiesta di rimborso relativa ad annualità precedenti o, comunque, all'attività generale posta in essere, è tempestiva e legittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### **COME FUNZIONA**

##### **1. L'applicazione**

L'accisa sull'energia elettrica, come quella sul gas naturale, si applica come noto al momento della fornitura ovvero del consumo per uso proprio. Sono obbligati al pagamento i soggetti che procedono alla fatturazione e, semplificando, gli utilizzatori per uso proprio.

##### **2. Meccanismo di conguaglio**

Il sistema di versamento dell'imposta non è però connesso alle singole forniture o ai singoli utilizzi, ma si basa su una preventiva dichiarazione di consumo, dalla quale seguono versamenti mensili previsionali e un conguaglio finale (articolo 56, Tua). Se dal conguaglio risulta un credito, il contribuente ne beneficia nei versamenti dell'anno successivo.

bilanci

## **Per il consolidato arrivano gli esempi sui calcoli**

Istruzioni dettagliate per uniformare i rendiconti di gruppo  
A.Gu. P.Ruf.

Arrivano i casi operativi sul bilancio consolidato degli enti locali. Le modifiche ai principi che sono allo studio della commissione Arconet e che dovrebbero approdare nell'ottavo decreto correttivo, arricchiscono l'allegato 4/4 al Dlgs 118/2011 di una ampia appendice tecnica che esemplifica e chiarisce il percorso di redazione del bilancio consolidato con il metodo integrale e proporzionale.

Il tema, di attualità in vista della scadenza del 30 settembre per il voto consiliare, interessa tutti gli enti locali assoggettati all'adempimento dallo scorso anno e quelli che hanno approvato le risultanze economico-patrimoniali per l'esercizio 2017.

Dopo aver verificato, con riferimento ai dati dell'esercizio 2017, i due elenchi riferiti al Gruppo amministrazione pubblica e al perimetro di consolidamento, per il bilancio consolidato occorre acquisire le situazioni contabili dell'ente e delle società. I dati devono poi essere assoggettati al processo di consolidamento, che si articola in quattro fasi: uniformità, aggregazione, eliminazione delle operazioni infragruppo e consolidamento vero e proprio.

I bilanci devono essere resi uniformi sotto il punto di vista formale, temporale e sostanziale. Il rispetto dell'uniformità temporale impone che tutti i bilanci siano riferiti alla data di chiusura dell'esercizio della capogruppo. I soggetti da consolidare sono pertanto tenuti a uniformare le proprie scritture con quelle della capogruppo se le date di chiusura del bilancio sono diverse dal 31 dicembre. Se i criteri di valutazione e di consolidamento tra i bilanci delle società e degli enti del gruppo non sono uniformi, occorre rettificare attraverso la rilevazione di scritture di pre-consolidamento. Si possono mantenere difformità se queste risultano più idonee a fornire una rappresentazione veritiera e corretta (va comunque fornita informativa nella nota integrativa) o laddove siano non rilevanti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto alla voce consolidata. Le scritture per garantire l'uniformità sostanziale possono riguardare ad esempio le voci ammortamento, magazzino, leasing finanziario, proventi/oneri straordinari, partecipazioni e fair value.

L'ente capogruppo procederà poi all'aggregazione. Il primo esempio riportato nel principio considera il metodo di consolidamento integrale, secondo cui i singoli valori dei bilanci sono sommati per il loro importo totale. L'eliminazione delle operazioni infragruppo richiede alla capogruppo la verifica che i saldi infragruppo (crediti-debiti e costi-ricavi) siano allineati.

Il consolidamento dei valori comprensivi delle rettifiche è completato con il calcolo del risultato economico e del fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi. Con il metodo proporzionale, invece, i bilanci dei componenti del gruppo sono aggregati a quello della capogruppo considerando un importo proporzionale alla quota di partecipazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## CREDITO

# La banca negozia le azioni in deposito entro i limiti di mandato del cliente

Il contratto non equivale a una cessione dei titoli e non lascia libertà assoluta. I regolamenti Consob sono fonte secondaria applicabile direttamente dal giudice.  
Giovambattista Tona

Il contratto di deposito che permette alla banca di negoziare i titoli azionari non equivale a una cessione e non consente all'istituto di credito di gestirli con totale libertà. Lo ha stabilito la Corte d'appello di Napoli che, con la sentenza n.3234 del 28 giugno 2018 ha inoltre affermato l'applicabilità diretta dei regolamenti Consob da parte del giudice.

Il rapporto fra banca e consumatori in relazione alle conseguenze su un contratto di prestito personale del rinvenimento di clausole usurarie è inoltre al centro di alcune decisioni dell'Abf, la cui portata va letta alla luce della sentenza con cui la Cassazione ha fissato il principio del computo delle commissioni di massimo scoperto per la verifica dell'usurarietà del rapporto (Cassazione, sezioni unite, sentenza 16603/2018).

### Il contratto di deposito

Il contratto di deposito titoli con facoltà per la banca di negoziarli non trasferisce i titoli all'istituto di credito se non risulta esplicitamente concordato un prezzo e se la cessione non è stata esplicitamente pattuita nell'originario accordo. Mancando tali requisiti, l'accordo è un mandato alla banca a vendere gli strumenti finanziari secondo le istruzioni impartite dal cliente e delle modalità con le quali tale mandato viene espletato la banca risponde al cliente secondo i criteri di diligenza professionale.

La Corte di Appello di Napoli ha esaminato il caso di due correntisti che avevano depositato un certificato azionario per alcune migliaia di azioni di una società statunitense, disponendone la vendita a contanti. Dopo pochi giorni la banca depositaria aveva informato i suoi clienti, a mezzo di fissato bollato, che l'operazione era andata a buon fine e che sarebbe stato accreditato sul conto corrente l'importo corrispondente.

Ma passati due mesi la banca aveva chiesto una somma addirittura superiore, sostenendo che fosse dovuta per un'operazione di riacquisto delle stesse azioni con addebito in conto prezzo. L'istituto, dopo la vendita, si era accorto di un vincolo restrittivo che subordinava la circolazione del titolo ad un adempimento formale previsto dalle leggi vigenti nello Stato in cui aveva sede la società. E l'inosservanza di una prescrizione dalla quale deriva la preclusione alla negoziabilità dei valori mobiliari comporta l'inefficacia della cessione con l'obbligo di restituire il prezzo riscosso.

La banca aveva quindi richiesto la somma ai clienti e aveva esercitato il diritto di ritenzione su qualsiasi altro valore disponibile sui loro conti.

I correntisti si erano allora rivolti al giudice, contestando di non aver autorizzato l'operazione di riacquisto e di aver diffidato la banca dall'addebitare loro la somma necessaria per effettuarlo. Chiedevano inoltre la reintegrazione delle loro disponibilità finanziarie e il risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado respinse la domanda e dette ragione alla banca.

Rilevò che la cessione fu programmata «tramite proprietà istituto» come risultava dall'annotazione del fissato bollato. Quindi la banca era diventata proprietaria delle azioni e avrebbe dovuto versare il prezzo solo se fosse riuscita a rivenderle a terzi. Cosa che in quel caso non era accaduta per i limiti alla loro negoziabilità.

L'anatocismo

## **Mutui usurari, anche l'assicurazione entra nel calcolo**

Secondo l'Abf vanno considerate le spese per ottenere il prestito  
Giovanbattista Tona

L'usurarietà del contratto di mutuo va valutata considerando anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito. E il mancato esplicito inserimento nel Taeg (tasso annuo effettivo globale) dei costi relativi al premio assicurativo viola gli obblighi sulle informazioni a favore del consumatore, anche se si tratta di un costo imposto dalla legge e ricavabile da altra documentazione.

Mentre le sezioni unite della Cassazione con la sentenza del 20 giugno scorso (la 16603) fissavano il principio del computo delle commissioni di massimo scoperto per verificare l'usurarietà del rapporto, con diverse decisioni il collegio di coordinamento dell'Abf (l'arbitro bancario e finanziario) ha stabilito le conseguenze delle clausole usurarie sul contratto di prestito personale tra banca e consumatori.

Con la decisione n.12830 del 16 maggio scorso, l'Abf ha affermato che ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo vanno conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito. Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, ne deriva la nullità della clausola e restano colpiti tutti gli oneri, sia gli interessi che le spese e quindi anche i premi assicurativi, che vanno restituiti al mutuatario. Si deve trattare però di usurarietà genetica, cioè il tasso soglia deve risultare superato in base agli oneri e alle spese stabiliti originariamente con il contratto a carico del mutuatario.

Sempre il 16 maggio, il collegio ha stabilito che il mancato esplicito inserimento nel Taeg del costo relativo al premio assicurativo, pur se imposto dalla legge e pur se ricavabile da altra documentazione fornita al cliente, costituisce una violazione delle regole sugli obblighi informativi verso il consumatore. Una violazione che determina la nullità della clausola relativa al Taeg e conseguentemente l'applicazione del solo tasso legale sostitutivo (decisione 12832/2018 ).

Questo rimedio, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 9 novembre 2016, C-42/15 e dell'articolo 23 della direttiva 2008/48, non è stato ritenuto sproporzionato perché ripara al fatto che il consumatore non ha potuto effettuare un attendibile comparazione tra le offerte sul mercato. Già con la decisione del 18 febbraio 2016 il collegio aveva evidenziato che con riguardo ai crediti al consumo gli obblighi di informazione della parte finanziatrice sono intensamente disciplinati proprio perché la controparte non ha tutti gli strumenti per capire le condizioni dell'accordo.

Con la decisione n. 7440 del 23 marzo scorso l'Abf, allineandosi alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione 2467/2017, ha invece escluso che si possa sanzionare con la nullità della clausola la cosiddetta usura sopravvenuta, cioè il superamento, nel corso del rapporto, da parte del tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario, della soglia dell'usura. Se, al momento della stipula del contratto, di finanziamento il tasso non eccedeva il tasso soglia, non può essere irrogata alcuna sanzione.

L'Abf ha quindi respinto la prospettazione di altri collegi territoriali che volevano invece addivenire ad una valutazione di illiceità per non depotenziare la portata repressiva della disciplina in tema di usura.

Denaro & società

## L'Italia è una Repubblica fondata sul risparmio e sulla piccola impresa

Alessandro Plateroti

Su questo non ci sono dubbi. Nel corso della storia gli italiani hanno accantonato una ricchezza privata che, tra attività finanziarie, denaro in pratica, per 4.300 miliardi, e attività reali, cioè proprietà immobiliari, per altri 5 mila miliardi, sfiora in totale i 10 mila miliardi di euro. Sì, l'Italia è il Paese del risparmio. Non c'è alcun dubbio. Ma che valore diamo ai nostri risparmi? Al frutto di tanti sacrifici? Riusciamo a renderli produttivi? A fare in modo che lavorino per noi, per creare quelle garanzie future di cui abbiamo bisogno? In un'epoca di tassi negativi o quasi si fa sempre più fatica a trovare remunerazioni adeguate alle necessità reali. E così il disorientamento è talmente grande che gli italiani stanno lasciando un terzo della loro ricchezza a depauperarsi sui conti correnti. Non solo rendimenti zero, ma anche costi, anche tasse, anche inflazione. Prometeia ha calcolato che se i 1.300 miliardi che gli italiani stanno tenendo in liquidità fossero depositati su un unico conto corrente, quel capitale starebbe perdendo circa 10 miliardi l'anno. Quant'è la nostra quota di quei dieci miliardi di perdite? E tutto questo avviene in un contesto storico in cui non ci possiamo permettere di perdere ricchezza. Ne abbiamo bisogno. La demografia sta facendo saltare i conti pubblici pesando su pensioni e welfare. La disoccupazione giovanile è alle stelle. Abbiamo bisogno che quel denaro cresca perché è uno dei pochi ancoraggi che abbiamo per guardare con un pizzico di serenità al nostro futuro.

Ma l'Italia è anche il Paese dell'impresa. In questo, in Europa, siamo secondi solo alla Germania. Abbiamo imprese di una qualità straordinaria, che producono prodotti straordinari e li esportano in tutto il mondo, li vogliono in tutto il mondo. *Made in Italy* è un marchio indelebile, sinonimo di creatività, qualità, efficienza. Ma le imprese italiane sono piccole, poco liquide, degli splendidi bonsai che rischiano di essere fagocitate dalle più "potenti" imprese straniere. In poche sono quotate in borsa, in poche si sono aperte al mondo dei capitali che non siano quelli di provenienza bancaria, ed oggi, con il fallimento del banco-centrismo, si sono ritrovate senza adeguati supporti finanziari e alla mercé del mercato. Ma questi due straordinari pilastri del nostro Paese, risparmi ed imprese, possono rappresentare le basi opposte di un ponte che le unisca, un ponte che leghi la produttività, la creatività ed il valore delle une e delle altre.

È già successo. In Francia, in Inghilterra, in Giappone, in Canada, in modi diversi negli Stati Uniti. I risparmi interni hanno alimentato la crescita delle imprese del loro stesso Paese e la crescita delle imprese ha alimentato la crescita dei risparmi. È un circolo virtuoso che può creare un volano positivo forte e duraturo nel tempo.

Per le imprese c'è l'opportunità di ricevere capitali freschi, stabili nel tempo, che le possano irrobustire e le consentano di progettare e realizzare piani industriali adeguati alle necessità del momento, di essere competitive sui mercati, di crescere e, soprattutto, di creare nuovi posti di lavoro.

Per i risparmi c'è l'opportunità di dare forza a se stessi ed al Paese educando finanziariamente gli italiani a guardare ad altre forme d'investimento che non siano quelle del mercato, oggi praticamente inesistente, dei titoli di stato.

È questo il filo conduttore de *Il risparmio che vince*. Il libro del collega Leopoldo Gasbarro, che sta scalando le classifiche di vendita nelle ultime settimane, ci racconta come risparmi ed

imprese italiane, grazie all'introduzione nel nostro Paese dei Pir (Piani Individuali di Risparmio), possano correre a braccetto è crescere l'uno per la forza dell'altro. È un libro che spiega, con semplicità unica nel settore, come gestire il frutto di tanti sacrifici, senza omettere di raccontare anche quali possano essere le regole da seguire ed i rischi relativi, insiti in qualunque tipo d'investimento.

È un testo di educazione finanziaria alla portata di tutti e che per questo risulta ancora più utile, soprattutto nel mondo di oggi in cui il "fai da te" non ha più ragione di essere, di esistere.

Una guida in più. Per allontanarci dal banco di nebbia in cui siamo entrati. «All'Italia che ce la fa» è la dedica che Gasbarro ha scelto per aprire il libro, una dedica a cui vogliamo legarci anche noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il risparmio che vince

Leopoldo Gasbarro

Sperling&Kupfer, Milano, pagg. 180,

€ 16,90

Foto:

**Italiani, piccoli risparmiatori.** --> Una Giornata del Risparmio in una scuola di Vignola negli anni Sessanta. Sulla lavagna il motto: «Chi risparmia vive felice»

L'AUTOTUTELA

## Cresce il ravvedimento del Fisco sugli avvisi di accertamento

Nel 2017 quasi 7mila annullamenti totali relativi a imposte dirette, Iva e Irap Per le locazioni le istanze accolte sono il 14,2% Servizio online in tutta Italia G.Par.

Più autotutele sugli avvisi di accertamento sostanziali su imposte dirette, Iva e Irap. Nel 2017 sono stati quasi settemila gli atti annullati totalmente dall'agenzia delle Entrate, con una crescita del 147,6% quando erano stati 2.757. In realtà, bisogna considerare almeno due aspetti. In realtà, il peso "specifico" degli atti totalmente annullati in autotutela è poco più del 2% (l'anno prima la "quota" e si fermava allo 0,5%) ma c'è sicuramente una maggiore reattività degli uffici rispetto alle istanze presentate dai contribuenti (nell'82% dei casi sono proprio loro la fonte d'inesco). E l'incremento diventa significativo proprio perché riguarda gli atti di contestazione per così dire più complessi. In questo senso, un veicolo di ulteriore ripensamento sugli accertamenti è costituito anche dalla mediazione tributaria, visto che l'ufficio chiamato a decidere in questa circostanza è diverso da quello che ha emesso l'atto. Per gli altri tipi di controlli (dagli accertamenti parziali eseguiti su segnalazioni centralizzate basate su incroci dei dati in Anagrafe tributaria ai controlli formali) c'è una tendenza alla riduzione degli annullamenti. Ma qui va considerato l'effetto di una possibile maggior "precisione" delle contestazioni e quindi di minori errori da correggere: in valore assoluto e in termini relativi, i dati delle autotutele sono sempre stati di più rispetto agli accertamenti sostanziali.

Una particolare attenzione meritano gli avvisi sulle locazioni. In relazione a quelli emessi nel 2017, le autotutele accolte sono il 14,2 per cento. La principale causa di annullamento (31,3%) è il «pagamento regolarmente eseguito». Ma, come spiega l'Agenzia nella relazione sulle performance, il mancato abbinamento può essere dovuto anche a «errori di compilazione del modello di versamento». Così se il contribuente dimostra di aver versato, l'ufficio annulla l'avviso di autoliquidazione. E per agevolare le autotutele online la funzione ad hoc del servizio Civis è stata estesa in tutta Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Le autotutele totali sugli avvisi relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap GLI ANNULLAMENTI DEGLI ACCERTAMENTI SOSTANZIALI Le autotutele accolte per gli avvisi relativi alle locazioni\* LE LOCAZIONI Nota: (\*) il dato 2016 degli accertamenti risente della prima voluntary disclosure. Fonte: elab. su dati relazioni sulle performance agenzia delle Entrate Nota: (\*) i dati si riferiscono alle istanze di autotutela presentate no al 28 febbraio 2018 per gli avvisi noti cati nel 2017. Fonte: elab. su dati relazioni sulle performance agenzia delle Entrate 4.188 2.757 6.826 301.996 1,4% 523.851 0,5% 295.267 2,3% 2015 2016\* 2017 ACCERTAMENTI NOTIFICATI AUTOTUTELE TOTALI CONCESSE e % su accertamenti L'INCIDENZA DEGLI ACCOGLIMENTI... ...LE PRINCIPALI RAGIONI DI ANNULLAMENTO Pagamento regolarmente eseguito Errore sul presupposto d'imposta Contratto risolto Cedolare secca Altro Autotutele accolte e % su avvisi 16,9% 15,0% 15,8% 21,0% 31,3% 158.966 14,2% Avvisi noti cati nel 2017 1.119.605 L'andamento delle correzioni

Foto:

L'andamento delle correzioni

## Sì al valore di cessione inferiore alla perizia

Laura Ambrosi

È illegittimo l'accertamento che disconosce la rivalutazione effettuata dal contribuente per un'area edificabile, solo perché il bene è stato ceduto a un corrispettivo inferiore rispetto al valore di perizia. Ad affermare questo principio è la Cassazione con l'ordinanza / depositata ieri. Una contribuente aveva rivalutato un'area edificabile di proprietà versando l'imposta sostitutiva del % sul valore della perizia giurata prevista dalla norma agevolativa. L'immobile era stato poi ceduto però a un corrispettivo minore di quello stimato. L'agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con il quale, disconoscendo la rivalutazione operata, calcolava e tassava la plusvalenza dell'area edificabile secondo le regole ordinarie. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, annullava la pretesa. Così l'ufficio ha presentato ricorso in Cassazione ritenendo erroneo il ragionamento della Ctr. Secondo l'Agenzia, infatti, se la cessione avveniva a un valore inferiore, la rivalutazione perdeva di efficacia e occorreva calcolare la plusvalenza con il criterio ordinario previsto dal Tuir. -© RIPRODUZIONE RISERVATA  
[www.quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com) La versione integrale degli articoli

## Società quotate, i commercialisti spingono per l'introduzione del voto elettronico

L'OPPORTUNITÀ DI INNOVARE È DATA DALLA DIRETTIVA "SHAREHOLDER RIGHTS", CHE VERRÀ PRESUMIBILMENTE RECEPITA NEL NOSTRO PAESE A METÀ DEL PROSSIMO ANNO  
Luigi dell'Olio

Milano Una maggiore attenzione delle aziende quotate verso l'azionariato "attivo" e una crescente presa di coscienza da parte delle casse professionali sulle possibilità di orientare le scelte delle società delle quali detengono quote di capitali verso obiettivi non solo finanziari, ma inerenti l'economia reale. È l'invito che arriva dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che nei giorni scorsi ha organizzato un convegno sul tema. «L'opportunità di innovare è data dalla direttiva nota come Shareholder rights (la 2017/828, ndr), che presumibilmente verrà recepita nel nostro Paese a metà del prossimo anno», spiega il segretario nazionale della categoria Achille Coppola. Il riferimento è alla normativa europea che nasce con l'obiettivo di favorire una maggiore partecipazione dei piccoli azionisti e degli investitori istituzionali alle decisioni assunte in seno alle quotate, nonché più trasparenza nella redazione dei documenti di carattere economico-finanziario. «Tra le altre cose, la direttiva sancisce il diritto degli azionisti ad approvare le politiche di remunerazione degli amministratori, il che dovrebbe limitare i super-stipendi ai manager di società che non navigano nell'oro, come tante volte purtroppo si è visto negli ultimi tempi», aggiunge Coppola. Che ricorda come la misura comunitaria inviti gli Stati ad agevolare la presenza dei risparmiatori e delle casse di previdenza attraverso gli strumenti del voto elettronico. «Oggi sono pochissime le aziende italiane che offrono questo strumento di democrazia. È un'opportunità che andrebbe sfruttata maggiormente per indirizzare le scelte delle aziende secondo una crescita sostenibile nel tempo e orientata a centrare traguardi di economia reale. Tim è una di queste, eppure all'ultima assemblea tra le categorie professionali era presente solo Cassa Forense con il suo 0,24% del capitale, mentre i fondi - che solitamente hanno un'ottica più finanziaria - erano rappresentati da Assogestioni con una quota del 24%». Secondo Coppola, i commercialisti possono svolgere un ruolo centrale alla luce dell'evoluzione normativa «con la possibilità di essere nominati con maggiore frequenza rispetto a oggi amministratori indipendenti o componenti dell'organo di controllo delle quotate, così come possiamo essere al fianco degli investitori aiutandoli, con dati e indicazioni, nell'esercizio consapevole del voto». Il Cndcec fa riferimento soprattutto alle public company, società nelle quali la componente retail complessivamente considerata ha una quota rilevante del capitale, ma con partecipazioni parcellizzate tra migliaia di azionisti. «In questi casi i piccoli investitori possono essere supportati dalla rete dei commercialisti italiani, presente su tutto il territorio nazionale», conclude. S. DI MEO, FONTE AIFI PWC

Foto: Achille Coppola , segretario nazionale del Consiglio dei commercialisti

La bozza di dm sulle detrazioni per il miglioramento energetico degli edifici

## **Ecobonus a maglie strette**

28 tetti di spesa e numeri di fattura nel bonifico  
CINZIA DE STEFANIS

Bonifico parlante, con l'inserimento obbligatorio del numero di fattura rilasciata dall'impresa che ha fatto i lavori. E controlli a campione dell'Enea (l'ente nazionale per le nuove tecnologie, ndr) sulle attestazioni di prestazione energetica, relative alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità all'ecobonus, i benefici fiscali per chi investe nella riqualificazione energetica degli edifici. Le due novità emergono dalla lettura di una bozza di decreto del ministero dello Sviluppo economico - redatto di concerto con i dicasteri dell'economia, delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e in gestazione ormai dal marzo scorso (si veda ItaliaOggi del 19 marzo e del 4 aprile 2018) che andrà a riformare le detrazioni fiscali per gli investimenti in efficientamento energetico (articolo 1, commi 344/349, della legge 296/2006). Sconti già prorogati dalla legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017) che ha anche modificato i parametri di riferimento delle detrazioni. Ma emergono anche alcune criticità. In particolare, va sottolineata la decorrenza operativa della riforma, a partire dal terzo mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto. Ciò significa che restano invariate le regole per i lavori effettuati tra il 1° gennaio 2018 e la data di attuazione della misura. In più, va detto che la riforma introduce 28 tetti di spesa; uno per ciascuna tipologia di intervento agevolato. E questo finirà a creare una disparità tra contribuenti; cioè tra coloro che hanno già effettuato i lavori e quelli che li dovranno effettuare dopo l'entrata in vigore del decreto. Di conseguenza, si innescherà una corsa all'ultimazione dei lavori per poter beneficiare dell'ecobonus nella sua versione originaria. Tentando di sfuggire al nuovo regime. Massimali ammissibili alla detrazione per tipologia di intervento. I tetti, cioè i massimali unitari, come detto saranno 28. E per la maggior parte di essi, verrà stabilito un limite di agevolazione per metro quadro. O al kilowatt. L'obiettivo è rivedere il sistema delle spese massime, che possono essere consentite nell'ambito dell'ecobonus e fare in modo che non si superi un limite massimo di investimento per ogni unità di prodotto acquistata. Soggetti ammessi all'agevolazione. La detrazione dall'imposta su reddito spetta: - alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi (dpr 22 dicembre 1986. n. 917), che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su piani di edifici esistenti o sui unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale. Anche rurali, se posseduti e detenuti; - ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per interventi sulla medesima tipologia di immobili detenuti; - agli Istituti autonomi per le case popolari, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà. oppure gestiti per conto dei comuni; - alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

**Alcuni dei massimali unitari** Riqualificazione energetica finestre comprensive di infissi nuovi  
Schermate solari e tende solari Strutture opache orizzontali Microgeneratori Tetto metro  
quadrato Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione Limite  
di spesa di 500 euro al metro quadro per le zone climatiche A, B e C e di 575 euro al metro  
quadro per le zone climatiche D, E e F; limite di spesa di 350 euro al metro quadro per le  
zone climatiche A, B e C e di 450 euro al metro quadro per le zone climatiche D, E e F; Limite  
di 180 euro per ogni metro quadro ; - Esterno: limite 100,00 euro; - Interno terreno : limite  
80,00 euro; - parete ventilata: limite 150,00 euro; Tetto Kwe Nuovo limite di spesa di mille

euro per kilowatt di energia elettrica potenziale (kWe). Nuovo limite di spesa di 250/ 200 euro per kilowatt di energia elettrica potenziale (kWe).

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

## I chiarimenti sul credito d'imposta per gli investimenti nella circolare dell'Interno **Mezzogiorno, bonus in salvo**

Liberatorie ottenute in fase concessoria non revocabili  
ROBERTO LENZI

Sono salve le imprese che hanno ottenuto la liberatoria antimafia in fase di concessione del credito d'imposta per investimenti al Sud: l'eventuale interdizione successiva non potrà portare alla revoca del bonus; il ministero verificherà eventuale incongruenze. Inoltre, la procedura antimafia non sarà più di ostacolo per le piccole, medie e grandi imprese delle regioni del Mezzogiorno che vogliono accedere al credito d'imposta per gli investimenti. Se fino a oggi tale procedura, in caso di contributi superiori a 150 mila euro, ha creato notevoli allungamenti dei tempi alle imprese richiedenti, grazie all'intervento del ministero degli interni (circolare del 3 luglio 2018), l'autorizzazione alla fruizione non dovrà più attendere l'esito dei controlli antimafia. Il problema dei mesi di attesa a cui le imprese erano sottoposte in caso di antimafia ha spinto infatti l'Agenzia delle entrate a interpellare il ministero dell'interno per avere conferma sulla possibilità di sveltire le pratiche. Lo stesso ministero, con circolare, ha aperto la strada alle soluzioni di semplificazione proposte dall'Agenzia delle entrate. Le imprese avranno quindi un via libera all'utilizzo dell'agevolazione e, in caso di successivo esito interdittivo, subiranno poi il recupero dell'agevolazione. Agevolazione e ritardi. L'Agenzia delle entrate, nel sottoporre il problema al ministero, ha informato quest'ultimo che in una prima fase di applicazione delle disposizioni, la rilevanza degli importi oggetto delle istanze presentate insieme alla peculiarità dell'agevolazione richiesta, hanno indotto la stessa Agenzia a sospendere l'autorizzazione in attesa della documentazione liberatoria. Tale procedura, però, ha determinato nel tempo un complessivo rallentamento dell'attività svolta, dovuto alla lunghezza dei tempi medi di attesa del provvedimento antimafia. A giudizio dell'Agenzia delle entrate, il ritardo generatosi ha raggiunto un livello tale da rischiare di compromettere le finalità del credito d'imposta, dirette ad incidere nell'immediato su investimenti e occupazione. Autorizzazione in assenza di riscontro sull'antimafia. L'Agenzia delle entrate ha proposto al ministero dell'interno di procedere comunque con l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, anche in assenza di un riscontro alla procedura antimafia. Il ministero dell'interno ha confermato che tale modalità operativa è assolutamente coerente con l'attuale impianto normativo, rappresentato dal cosiddetto codice antimafia. In particolare, le ultime modifiche a tale codice hanno introdotto specifiche regole ai fini dell'erogazione di contributi, finanziamenti e altre provvidenze pubbliche, stabilendo che, laddove il provvedimento antimafia non venga rilasciato nel termine previsto dalla legge, l'amministrazione procedente ha la facoltà, ma non l'obbligo, di sospendere il versamento fino alla ricezione della documentazione liberatoria. Grazie a questa previsione di legge, l'amministrazione può quindi procedere anche in assenza della citata documentazione, corrispondendo i contributi, i finanziamenti e le altre erogazioni sotto condizione risolutiva. Tale condizione risolutiva comporta l'eventuale revoca del contributo in precedenza autorizzato. In tal caso, il credito d'imposta da recuperare in caso di avveramento della condizione risolutiva corrisponde all'intero importo autorizzato, tenuto conto che il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite riguarda la diversa materia dei rapporti a prestazioni corrispettive. Liberatoria antimafia in fase di concessione. Il ministero chiarisce anche il caso in cui la documentazione interdittiva venga comunicata successivamente a una precedente liberatoria,

in virtù della quale era già stata legittimamente autorizzata la fruizione del credito d'imposta, senza l'apposizione di condizioni risolutive. Lo spunto fornito dalla circolare è molto interessante poiché, diversamente da quanto pensato dall'Agenzia delle entrate, secondo il ministero non è possibile procedere, in questo caso, alla revoca dell'autorizzazione in quanto le relative norme di riferimento, nel prevedere l'esercizio della revoca o del recesso, contemplano solo i casi della stipula del contratto, della concessione dei lavori o dell'autorizzazione al subcontratto, senza alcun richiamo alle erogazioni. La prima liberatoria, quindi, non può più essere messa in discussione in assenza di una espressa previsione che vada a incidere sul generale principio di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli interessati. Incoerenze nella banca dati. Un altro problema affrontato dalla circolare riguarda le incoerenze presenti in ordine all'elenco proposto all'operatore nella consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia che sono state segnalate al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, presso il quale la medesima banca dati è istituita. Sono in corso approfondimenti e il ministero comunicherà le eventuali soluzioni operative che saranno, conseguentemente, individuate. Credito d'imposta operativo fino a tutto il 2019. Sono beneficiarie dell'agevolazione le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà. L'agevolazione sostiene l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. L'agevolazione prevede un credito d'imposta nella misura massima del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. In Molise e Abruzzo, tali percentuali sono ridotte, rispettivamente, al 30%, al 20% e al 10%. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Va precisato che l'indirizzo del ministero dell'interno, oltre che al credito d'imposta per investimenti, potrà essere esteso anche alle altre norme agevolative.

## Pubblicato in G.U. il dm che indica requisiti e modalità di concessione delle agevolazioni **Sud, una spinta per innovare**

Oltre 340 mln per macchinari per Fabbriche intelligenti  
ROBERTO LENZI

Il bando «Macchinari innovativi» è la nuova misura a sostegno degli investimenti delle pmi e dei liberi professionisti del Sud. Oltre 340 milioni di euro saranno presto disponibili per finanziare programmi di investimento in Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, diretti a consentire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta Fabbrica intelligente. Le pmi del sud possono contare su un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero a copertura del 75% del loro investimento. Tutti i dettagli sui requisiti e modalità di concessione delle agevolazioni sono contenute nel dm 9 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio scorso. Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa, che prevede il raggiungimento di punteggi minimi, con procedimento a sportello. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni saranno definiti a breve con un provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello sviluppo economico. Necessari almeno due bilanci approvati. Possono richiedere i contributi le pmi che alla data di presentazione della domanda si trovano in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese oppure che hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Sono finanziabili anche i liberi professionisti iscritti agli ordini **professionali** o aderenti alle associazioni **professionali** individuate nell'elenco tenuto dal ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Finanziabili investimenti innovativi coerenti con Industria 4.0 nel settore manifatturiero. I programmi di investimento, da realizzare tassativamente in un'unità produttiva ubicata nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con esclusione però delle attività relative al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere inoltre la realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il piano nazionale «Impresa 4.0» e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentano l'interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti. Le tipologie di investimento finanziabili sono: realizzazione di una nuova unità produttiva, l'ampliamento della capacità, la diversificazione della produzione funzionale al fine di ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza oppure il cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente. Fondamentale la perizia giurata che attesta la rispondenza dell'investimento all'area tematica «Fabbrica intelligente». Sono considerati ammissibili i programmi di investimento che, in misura prevalente, si caratterizzano per l'acquisizione dei sistemi e delle tecnologie riconducibili all'area tematica «Fabbrica intelligente» della strategia nazionale di specializzazione intelligente. Al fine di dimostrare la riconducibilità del programma di investimento proposto alla predetta area tematica, le imprese devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazioni,

un'apposita perizia giurata rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale. Esclusi dall'agevolazione i beni usati e quelli acquisiti in leasing. Sono agevolabili nuovi macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali. I mezzi mobili sono finanziabili solo se non targetti e se strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva. Tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Oltre ai mezzi targetti e ai beni usati non sono finanziabili le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, quelle connesse a commesse interne, per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati e infine spese ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto di Iva.

**Gli investimenti possibili** Sistemi e modelli industriali per la produzione efficiente di prodotti personalizzati ad alto valore aggiunto Sistemi in grado di rendere più efficienti i processi produttivi sostenibili • Implementazione di nuove tecnologie che permettano alle persone e alle macchine di cooperare sinergicamente, condividendo attività in modo efficiente e sicuro Sistemi produttivi ad alta efficienza che consentano di minimizzare i costi di produzione, migliorare la produttività e la qualità del prodotto, in particolare nei settori con alti volumi e ridotta marginalità Adozione di tecnologie che garantiscano la possibilità di realizzare, a costi contenuti, una gamma crescente di lavorazioni per la realizzazione di geometrie sempre più complesse e su nuovi materiali Adozione di sistemi produttivi in grado di evolvere nel tempo e di adattarsi dinamicamente alle mutevoli condizioni di contesto Implementazione di strategie di produzione e di gestione di reti industriali complesse e filiere che incrementino la competitività delle imprese manifatturiere

Decreto Dignità

## La miopia sul lavoro precario

Maurizio Ferrera

Il «Decreto Dignità» ha come bersaglio principale il lavoro a termine, considerato come fonte primaria di insicurezza per un grandissimo numero di giovani. Secondo il governo la soluzione sta nei disincentivi alle imprese, sotto forma di vincoli e penalità contributive. Questa impostazione ha creato un crescente antagonismo fra governo e Confindustria, e nel dibattito pubblico sono riemersi toni e simboli (come il termine «padroni») che ricordano gli anni Settanta. Il desiderio del ministro Di Maio di dare un segnale immediato, e possibilmente a costo zero, sui temi di sua competenza può essere comprensibile.

È però doveroso chiedersi se l'approccio prescelto sia corretto. La precarietà di lavoro e reddito riguarda non solo i contratti a termine, ma anche

molte altre categorie occupazionali come lavoratori autonomi, partite Iva, start up di nuove piccole imprese. Il tempo determinato non è una «piaga» dell'industria: è più diffuso nei servizi e riguarda persino la pubblica amministrazione. Il lavoro non standard è in rapida diffusione in tutti i Paesi Ue. In Francia, Olanda, Paesi nordici, Spagna, Portogallo, la quota di occupati che si trova in questa situazione è più elevata che in Italia. Stanno poi nascendo figure professionali completamente nuove intorno alle cosiddette piattaforme della gig economy: siti online dove si incrociano domanda e offerta di prestazioni che possono essere svolte «in remoto» (spesso da casa propria) su scala globale.

La Ue stima che il 2% della popolazione adulta sia già oggi coinvolto in questo tipo di attività. Secondo gli esperti il tradizionale contratto a tempo indeterminato è destinato a giocare un ruolo sempre più ridotto nel mercato occupazionale di domani. Il lavoro non sparirà, ma sarà sempre più flessibile: frequenti cambiamenti di posizione, anche in settori diversi, accelerazioni e rallentamenti nelle quantità e nei tempi di attività, in parte espressamente scelti, alternanza fra lavoro e formazione e così via.

In un contesto simile, insistere con le tutele contrattuali sul posto di lavoro è come tappare con un dito una diga piena di buchi. Certo, si devono contrastare gli abusi e degenerazioni. Ma occorre farlo con una matita a punta fine, in base a conoscenze dettagliate di pratiche e contesti, non con provvedimenti che fanno di ogni erba un fascio. Per quei settori dove è ancora possibile la transizione dal lavoro a termine a quello stabile, la diga dei vincoli e delle penali rischia anzi di diventare un rimedio peggiore del male (l'allarme lanciato dall'Inps). In tutta l'area del lavoro indipendente a basse garanzie le cose poi non cambierebbero di una virgola.

Siamo dunque condannati a un destino di insicurezza «indegna»? No, ai giovani si possono offrire prospettive di vita molto meno fosche e vulnerabili di quelle attuali. Le dighe alla precarietà vanno tuttavia costruite altrove. È la sfera del welfare che deve farsi carico di questo problema. Lo stato sociale è nato per fornire sicurezza di fronte ai bisogni dei lavoratori/cittadini. Nel tempo ha perso adattabilità, rimanendo ancorato al catalogo dei rischi tipici della società industriale fordista. La sfida è oggi quella di rimettere le politiche sociali in sintonia con l'economia e il mercato del lavoro dell'era post-industriale.

Proviamo a immaginare un giovane con un contratto «precario» che possa contare su un pacchetto di prestazioni e servizi slegati dal posto di lavoro: un flusso di reddito calibrato sulle sue esigenze familiari (anche tramite crediti d'imposta), garanzie di formazione e

aggiornamento professionale gratuiti, sostegni efficaci per l'inserimento o la ricollocazione lavorativa, congedi pagati in caso di malattia o maternità/paternità, assegni universali che assorbono gran parte dei costi dei figli e accesso gratuito ai nidi d'infanzia. Aggiungiamo la disponibilità di abitazioni nell'edilizia pubblica e di sussidi per l'affitto, nonché un sistema di «finanza inclusiva» che - tenendo conto del pacchetto di prestazioni garantite dallo Stato - fornisca opportunità per prestiti e anticipi. Pensiamo, ancora, a una rete di servizi alle persone, con agevolazioni fiscali, che faciliti la conciliazione vita-lavoro e la mobilità territoriale. In un simile contesto i giovani sarebbero ancora schiacciati o paralizzati dall'insicurezza? Quasi sicuramente no.

Un welfare di questo tipo esiste già in alcuni Paesi. Non sto parlando solo della Scandinavia. Molte di queste misure sono già realtà in Paesi come la Francia, l'Olanda e in parte anche la Germania. Lì la quota di contratti a termine è più o meno pari a quella italiana. Ma gli effetti negativi della precarietà lavorativa risultano molto attutiti.

È questa la strada maestra contro l'insicurezza. Il nuovo modello di welfare deve slegarsi in larga parte dal rapporto di lavoro e dal finanziamento contributivo. Nel nostro Paese la sfida è molto difficile: abbiamo un welfare ancora fortemente «lavoristico» e vincoli di bilancio molto stringenti. Ma ci sono margini di manovra, soprattutto tramite ambiziose strategie di riordino dell'esistente: dal coacervo di prestazioni assistenziali alla montagna delle detrazioni fiscali; da una maggiore partecipazione al costo dei servizi da parte dei ceti benestanti all'uso smart dell'elevato stock di risparmio privato. Il «reddito di cittadinanza», se ben disegnato, può diventare un tassello di questo progetto. Del tutto fuori linea sarebbe invece qualsiasi operazione di riforma delle pensioni su larga scala, al di là di alcune calibrature ai margini. Il mercato del lavoro di ieri non tornerà; quello di domani è caratterizzato da rischi e opportunità molto diversi dal passato.

Ci troviamo di fronte a una transizione epocale, la sfida riguarda tutti, non solo le imprese: è in gioco il ridisegno della cittadinanza sociale. Si tratta di un grosso sforzo. Che va orchestrato dalla politica, con un'ottica lungimirante e responsabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era post industriale La sfida oggi è rimettere le politiche sociali in sintonia con l'economia e il mercato del lavoro

Puoi

condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su [www.corriere.it](http://www.corriere.it)

Dietro le nuove regole ECONOMIA

## **I precari non finiscono mai**

I rapporti di lavoro a termine continuano a crescere. E il decreto Di Maio cambierà poco. Ecco perché

Roberta Carlini

Un fiume. Un flusso d'acqua impetuoso, che corre preme e si incanala in tanti ri voli. E quando ne trova uno bloccato, in un attimo va a riempirne un altro. L'immagine è bella e bucolica. Ma la sostanza non lo è, se con la metafora del fiume ci si riferisce al lavoro che le imprese cercano e vogliono dare: flessibile e temporaneo, breve e imprevedibile come il futuro. Alla piaga del lavoro precario, contro la quale la parte pentastellata del go verno ha stampato nero su bianco sul frontespizio di un decreto la parola "dignità", e ha dettato le nuove regole, più rigide, del contratto di lavoro di pendente a tempo determinato. Ma chiuso uno sbocco, la corrente prevalente del fiume rischia di andarsene in altri, altrettanto precari, com'è successo nel passato recente, e spesso: almeno sei volte in cinque anni, riepiloga Bruno Anastasia, dell'osservatorio di Veneto Lavoro e grande esperto di numeri dell'occupazione. È lui che ri corre all'immagine del fiume in piena per raccontare cosa sta succedendo al lavoro nell'Italia del dopo-crisi. Se guardiamo al fiume, e non ai suoi rivo li - che si chiamano a termine, a chiamata, interinali, voucher, intermittenti, e via via tutte le forme che il diritto del lavoro ha dato alla grande onda possiamo allontanarci dai duelli di giornata sui numeri del decreto e del la sua relazione, per rispondere a una domanda di fondo: il lavoro breve è la nuova normalità della produzione di merci e servizi? E nella corsa del fiume, vince la legge o l'economia? Novantacinque su cento Nello stesso giorno in cui il Consiglio dei ministri approvava il decreto dignità, l'Istat diffondeva la sua nota mensile sull'occupazione. I dati si riferivano a maggio e dunque consentono di fare un confronto sul flusso di lavoro dal maggio 2017 a quello di quest'anno. Su 457.000 occupati in più, solo 5.000 sono permanenti (aggettivo con il quale l'Istat ha sostituito la dizione "a tempo indeterminato", dopo il Jobs Act), poi ci sono 19.000 autonomi e infine ben 434.000 a termine. In per centuale: 95 nuovi occupati su 100 hanno un lavoro temporaneo. Qui c'è «un cambiamento che potremmo definire epocale», scrive Francesco Seghezzi sul bollettino di Adapt, l'associazione fondata da Marco Biagi, chiamando in causa le mutazioni «dei sistemi produttivi, sempre più esposti a mercati volatili e a consumatori esigenti, il tutto rendendo necessari livelli di flessibilità diversi da quelli del passato». Insomma, «è dicile pensare che siamo di fronte solo a un cortocircuito normativo». Più che cortocircuiti, le norme negli ultimi tempi hanno fatto una bella serie di capriole e stop and go. Le rie piloga Anastasia: la riforma Biagi nel 2003 limita le collaborazioni e apre sui voucher e il lavoro intermittente (a chiamata); quest'ultimo viene poi pe nalizzato dalla legge Fornero, che invece fa esplodere i voucher e stringe i bulloni del tempo determinato; arriva subito dopo Letta che li allenta un po', fino al ciclone Poletti (e siamo al 2014) che semplifica e liberalizza il tempo determinato; si arriva così al Jobs Act (2015) che invece incentiva il tempo permanente e chiude di fatto le colla borazioni, e fa correre i voucher; infine Gentiloni che chiude il rubinetto dei voucher, mentre risalgono intermittente e lavori a termine. E adesso Di Maio, che restringe i contratti a termine: ma non è finita ancora, poiché il ritorno parlamentare dei voucher potrebbe far incanalare di nuovi tutto il precariato nei buoni-la voro. Un'altalena da far girare la testa, e che rende abbastanza vano l'esercizio sulle previsioni post-decreto dignità. «Le imprese si muovono veloci sfrut tando le opportunità presenti, la corrente si sposta all'istante, sapere

quale sarà il letto nuovo del fiume è complicato», riassume Anastasia. Loro stessi, nell'ucio studi di Veneto Lavoro, hanno fatto dei calcoli per la regione che guida le classifiche della produzione e dell'occupazione italiane: 80 mila i rapporti di lavoro a termine (in Veneto) potenzialmente interessati dalla riforma Di Maio, e dunque dalla riduzione della durata massima da 36 a 24 mesi, dall'obbligo di dichiarare la causale dopo i 12 mesi, dalla riduzione del numero delle proroghe e dall'aumento del costo contributivo a ogni rinnovo. Di questi 80 mila, solo un quarto sono davvero investiti dalle nuove norme, che escludono stagionali, pubblica amministrazione, agricoltura e con tratti sotto l'anno. Ma anche delimitato così il campo, prevedere cosa succederà è dicile. «Dipende da cosa decide l'impresa», sembra una risposta ovvia ma non lo è. L'impresa può decidere di fare contratti diversi - apprendistato, lavoro autonomo, anche l'assunzione a tempo indeterminato; può sobbarcarsi il costo maggiore del tempo determinato (se ne è parlato tanto, ma a conti fatti su una retribuzione di 1800 euro sono 9 euro al mese); può fare nuovi contratti a tempo a nuovi lavoratori, dunque buttar fuori quelli di prima; o ancora riorganizzare la sua filiera esternalizzando qualche pezzo. «Con due milioni di disoccupati in giro, il problema del turn over per le qualifiche più semplici non esiste, mentre diventa più complicato per quelle professionalità sulle quali c'è più richiesta e meno offerta», spiega Anastasia, che reputa abbastanza ottimistica la famigerata stima dell'Inps (a rischio 8000 posti all'anno con le nuove regole), costata la dichiarazione di guerra permanente del governo al presidente Tito Boeri. Se Anastasia è abbastanza scettico sull'ecacia automatica dei cambiamenti delle norme sul lavoro, è invece certo di un fatto: anche se il tempo indeterminato, sul totale dei lavoratori italiani, resta di gran lunga prevalente, ormai da anni le nuove correnti vanno tutte sul lavoro a termine, con la sola eccezione dell'anno della decontribuzione del Jobs Act «quando le imprese hanno fatto una indigestione di tempo indeterminato». Tra i motivi strutturali dello spostamento verso il lavoro a termine, non va sottovalutato un fatto: «la rilevante crescita della produzione stagionale e di breve durata». Gran parte della ripresa occupazionale degli ultimi anni è avvenuta nei servizi, in particolare nel turismo. «E poi il settore della cultura, lo spettacolo, l'economia dei festival: qui non è la singola posizione ma proprio il posto di lavoro che è a termine, per definizione». Una ripresa a tempo? I dati sull'occupazione (vedi grafico) sono lì a testimoniare: la ripresa nell'industria è a basso contenuto di lavoro - e ancor meno di lavoro per manente - mentre i numeri più alti sono nei servizi, caratterizzati spesso non solo da stagionalità, come il turismo e il commercio, ma anche da bassa produttività e scarsa innovazione. Quella che abbiamo avuto non è una "ripresa senza occupazione" (la jobless recovery della teoria economica), ma una ripresa con lavoro povero o precario, afferma Dario Guarascio, economista dell'Inapp, che insieme ad altri ricercatori ha fatto uno studio sul nesso tra occupazione e investimenti, intitolato "Lavori più deboli, innovazione più debole". Il risultato è presto detto: «un ricorso intenso al lavoro temporaneo si associa a una bassa propensione all'introduzione di innovazione di prodotto». Insomma, un lavoro precario per una economia fragile, condannata ancora a una produttività molto bassa: che non si contrasta, dice Guarascio, a colpi di normativa sul lavoro (quest'ultima però «può dare un segnale simbolico di discontinuità, rispetto al precariato»), ma richiede politiche strutturali, capaci di agire sugli investimenti e sulla domanda nell'economia. Se dall'avamposto veneto del nuovo triangolo industriale enfatizzano il ruolo dinamico che comunque questa ripresa infarcita di lavoro a termine ha nella collocazione internazionale dell'Italia, queste ricerche vedono il lavoro temporaneo non come elemento di forza ma come sintomo di fragilità. Concorda la segretaria generale della Fiom Francesca Re David, che - come storicamente il

suo sindacato e la Cgil hanno sempre fatto - chiede politiche strutturali: «Con la crisi abbiamo perso il 25% della capacità industriale installata, restiamo il se condo Paese manifatturiero d'Europa ma dobbiamo investire. Gli interventi fatti hanno inciso solo sulla forma, hanno redistribuito le stesse ore di lavoro tra più persone, qui serve più lavoro». Già, ma come? Politica industriale e intervento pubblico diretto, sia come volano a investimenti privati che per potenziamento del welfare che è esso stesso parte di un'economia "forte": sono questi i cavalli di battaglia storici sebbene un po' ammaccati del sindacato di Camusso. Che rispetto al decreto dignità ha preso una posizione intermedia, non festeggiare né sabotare. Dalla guida dei metalmeccanici Re David la vede così: «Le imprese prendono lavoro quando ne hanno bisogno, se c'è da produrre non è che mandano a casa gente per il decreto dignità». Ma certo non sarà questo decreto a invertire la corrente, per tornare alla metafora del fiume. «È un simbolo, niente di meno e niente di più. Le regole dei contratti non possono creare lavoro, ma possono rafforzare o indebolire i lavoratori, accompagnarli o lasciarli soli; e negli ultimi anni li hanno indeboliti». Quanto al bisogno di flessibilità delle nuove produzioni, dei settori "che tirano", e delle catene produttive mondializzate, Re David replica: «La flessibilità non è tutta uguale, e non necessariamente è precarietà. Esiste una flessibilità governata, contrattata. Il problema è che da anni ormai si intende la flessibilità solo come comando senza discussione. Nell'industria, si realizza più con gli appalti e i subappalti che con il tipo di contratto di lavoro. Ma la sostanza è la stessa». Fonte: Istat Fonte: Istat Fonte: Adapt da Istat Infografica: Matteo Riva

**95%**

2.285 14.928

2.723 14.958 F Un anno a termine Nuovi occupati per tipologia di occupazione, composizione %, maggio 2017-maggio 2018 Prima e dopo la crisi Occupati dipendenti in Italia, per carattere dell'occupazione e per settore economico, 2008-2017 A S 2008 1 9 9  
197 277 559 2017 tempo determinato donne 2 1 620 uomini 2 1 1 1.529 2006 1.826 2 1 4%  
autonomi tempo indeterminato 1 2008 202 180 La cavalcata del lavoro a tempo Occupati a tempo determinato, totale economia, dal 2004 al 2017 9 2004 2005 1 2007 2 1 totale 2 1 1  
2009 2 1 1 2010 1% permanenti 2 1 1 2011 2 1 1 2012 TOTALE 2008 2017 4.922 4.301 2 1  
1 2013 a termine (Valori assoluti in migliaia) 2 1 1 2014 2 1 1 9.805 10.477 2 1 1 2 1 1 2015  
2016 2017 I

Foto: illustrazione di Maurizio Ceccato

Foto: La ripresa dell'industria non fa risalire l'occupazione. I numeri più alti sono nei servizi stagionali

## LAVORO

### **Nuove regole, il disoccupato dovrà darsi da fare**

In base alle norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale, chi non si attiva perde l'indennità e lo status  
W. P.

Per un disoccupato, mantenere i sussidi e cercare una nuova occupazione diventa un lavoro. Sono finiti i tempi in cui lunghe casse integrazioni fungevano da ammortizzatori passivi. Oggi, chi perde il lavoro sa che entra nel mondo delle politiche attive, grazie alle quali ha diritto a indennità e sussidi, ma ha il dovere di dimostrare impegno personale e un'attivazione concreta se non vuole perdere i sostegni e lo status. La novità in Gazzetta Ufficiale da pochi giorni regola l'ultimo dei passaggi dell'attivazione nella ricerca del lavoro, centrato sulla "congrua offerta". Questo passaggio si aggiunge così alle altre tappe chiave (dichiarazione di immediata disponibilità, patto di servizio personalizzato e altre) e stabilisce diritti e doveri per mantenere o perdere l'indennità. Oggi gli ammortizzatori come la Naspi hanno una durata limitata a 24 mesi, a certe condizioni più altri 12. Durante la protezione Naspi il disoccupato è chiamato dai Centri per l'impiego a partecipare ad alcune attività: rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro come il curriculum e preparazione per colloqui di lavoro o altre iniziative di orientamento; partecipazione a corsi di formazione o di riqualificazione; accettazione di congrue offerte di lavoro. In sostanza, il disoccupato deve rispondere alle chiamate dei Centri per l'impiego: se non lo fa o rifiuta per tre volte, decade dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. Ma è sulla definizione di congruità che scattano le nuove regole. Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 162 del 14 luglio) nei suoi dieci articoli regola i significati di congrua offerta, con casi concreti. Innanzitutto stabilisce la durata della disoccupazione: da zero a sei mesi; da più di sei a dodici; oltre dodici mesi. Si passa poi alle esperienze e competenze maturate dal disoccupato, attraverso un modello informatico, incrociandole con le durate della disoccupazione. L'offerta di lavoro è congrua quando si riferisce a un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; oppure si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80 per cento dell'ultimo contratto di lavoro; e prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Vengono inoltre considerate le distanze del luogo di lavoro dal domicilio e i tempi di trasferimento. L'offerta di lavoro è congrua se l'entità della retribuzione netta è superiore di almeno il 20 per cento dell'indennità Naspi percepita nell'ultimo mese precedente. Infine, la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua prevede la decadenza dall'indennità e dallo status di disoccupato, salvo gravi e giustificati motivi. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

#### **24**

*I mesi in cui si ha il diritto alla Naspi In certi casi è possibile prorogarla a 36*

*I parametri della proposta che il disoccupato deve obbligatoriamente accettare in funzione della durata della disoccupazione, dell'esperienza professionale, della distanza del posto di lavoro dal domicilio e della retribuzione precedente*

**Che cos'è una "offerta congrua"**

#### **12**

#### **12**

**50km/ 80 min.**

**80km/ 100 min.**

**20%**

**20%**

*50km/ 80 min.*

20% DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE COERENZA CON IL PROFILO PROFESSIONALE  
DISTANZA DAL DOMICILIO ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE Fino a Aderenza al settore  
economico come patto di servizio Più del 6mesi dell'indennità percepita Da 6a Aderenza al  
settore economico con continuità professionale in altri processi Più del mesi dell'indennità  
percepita Più di Aderenza al settore economico o in processi di altri settori Più del mesi  
dell'indennità percepita

## Lo precisa l'Inail sugli adempimenti per i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza **Rls, la dimenticanza costa cara**

Formazione e comunicazioni telematiche obbligatorie  
DANIELE CIRIOLI

Troppo cara la gestione della «rappresentanza» dei lavoratori sulla sicurezza. Per una facoltà dei lavoratori (la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli Rls, è una facoltà dei lavoratori, non un obbligo per l'azienda), il datore di lavoro può essere sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda fino a 18 mila euro se non forma i rappresentanti. Non comunicare all'Inail i nominativi degli eletti o designati dai lavoratori, inoltre, può costare una sanzione fino a 341 euro. Dal 16 luglio, quella telematica è l'unica modalità possibile per fare le comunicazioni degli Rls a disposizione di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, come spiegato dallo stesso Inail nella circolare n. 29/2018. L'identikit dell'Rls. È la persona eletta o designata per rappresentare (appunto) i lavoratori in seno all'azienda su tutte le questioni attinenti agli aspetti della sicurezza sul lavoro, istituita a livello aziendale o territoriale o di sito produttivo. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori (anche 1 solo lavoratore) il rappresentante è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, altrimenti è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali (Rsu o Rsa); in assenza di rappresentanze è eletto dai lavoratori. Il numero, l'emodalità di designazione o di elezione dell'Rls, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva. L'elezione dell'Rls (o di più Rls a seconda dei casi, come indicato in tabella) avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, da individuarsi nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza con decreto che deve anche disciplinare le modalità (l'Oil celebra il 28 aprile la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro). La comunicazione è all'Inail. Il datore di lavoro (o il dirigente) ha l'obbligo di comunicare all'Inail, online, i nominativi degli Rls. Dal 16 luglio, l'Inail ha esteso la modalità telematica di comunicazione degli Rls, già operativa per i datori di lavoro privato, anche alle amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello stato. Restano fuori solo ambasciate e consolati italiani che operano all'estero, i quali fanno la comunicazione per posta elettronica certificata, Pec, all'indirizzo romacentro@postacert.inail.it con apposito modello (Mod. RLS PA-estero) che è prelevabile dal sito internet dell'Inail. Per fare la comunicazione in modalità telematica, i datori di lavoro in possesso di credenziali di accesso all'online rilasciate per l'invio delle denunce d'infortunio e di malattia professionale vengono abilitati dall'Inail automaticamente ad accedere anche (cioè con le stesse credenziali) al nuovo servizio «dichiarazione Rls», disponibile sul sito internet Inail. Una volta terminato l'inserimento e fatto l'invio da parte del datore di lavoro, il sistema online registra in archivio i dati e rilascia in stampa la comunicazione, che servirà quale ricevuta ai fini dell'esibizione in caso di ispezioni. Occhio alla sanzione: dimenticare l'adempimento è punito con una sanzione fino a 341,40 euro (335,04 euro fino al 30 giugno scorso) con un minimo di 56,90 euro (55,84 euro fino al 30 giugno). Formazione obbligatoria (e supersanzionata). Una volta eletto, il datore di lavoro deve provvedere affinché il Rls riceva una formazione adeguata sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione. Modalità, durata e

contenuti specifici di formazione sono stabiliti in sede di contrattazione nazionale, fermo restando il contenuto minimo che preveda almeno: la legislazione speciale e generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la valutazione dei rischi; le nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi di formazione è fissata in 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e conseguenti misure di prevenzione, con verifiche di apprendimento. È inoltre previsto un aggiornamento annuale di 4 ore almeno a favore degli Rls occupati in aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore nelle aziende sopra le 50 unità. Anche in questo caso, occhio alle sanzioni: se l'Rls non viene formato, il datore di lavoro è soggetto a un regime sanzionatorio che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi oppure un'ammenda da 1.340,19 euro (1.315,20 euro fino al 30 giugno) a 5.807,48 euro (5.699,20 euro fino al 30 giugno scorso). Inoltre, a decorrere dal 24 settembre 2015, per effetto della riforma Jobs act (dlgs n. 151/2015), qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione raddoppiano e diventano da 2.680,38 euro a 11.614,96 euro; se si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione triplicano e diventano da 4.020,57 euro a 17.422,44 euro. La rappresentanza dei lavoratori Il numero minimo di rappresentanti I principi È garantita dalla presenza di Rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), eletti o designati dai lavoratori in ogni unità produttiva e in ogni azienda 1 Rls nelle aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori • 3 Rls nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 • lavoratori 6 Rls nelle aziende o unità produttive oltre 1.000 lavoratori

## Diritti, doveri, attribuzioni e compiti

DANIELE CIRIOLI

Tra i principi base della disciplina della sicurezza del lavoro emerge quello del coinvolgimento dei lavoratori, sia in sede di predisposizione sia di aggiornamento delle misure di prevenzione e tutela. Il principio trova applicazione, prima di tutto, nella figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Rls, al quale sono affidate funzioni consultive, informative, propositive e di controllo. La disciplina specifica è rimessa alla contrattazione collettiva, tuttavia il T.u. fissa alcuni diritti e doveri che sono irrinunciabili. Il Rls ha diritto di accesso ai luoghi dove si svolgono le lavorazioni. È consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione rischi, su individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o nell'unità produttiva. È consultato in merito alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; nonché in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei rappresentanti (art. 37 del T.u.). A proposito di formazione, il Rls ha diritto a una formazione «adeguata». Ancora il Rls dà diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali e quelle provenienti dai servizi di vigilanza. Ancora, il Rls promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica (obbligatoria, almeno una volta l'anno, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, ex art. 35 del T.u.); fa proposte in merito all'attività di prevenzione. Infine, nelle sue attività di controllo avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Ai fini dello svolgimento di tutte queste attività, il rappresentante dei lavoratori deve poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Ultima nota, l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

## Decreto Dignità, Di Maio lancia la versione «2.0» con voucher e incentivi

ro. ci.

Come gli aggiornamenti dei software, anche il «decreto dignità» conoscerà la versione 2.0. L'ha annunciata ieri il ministro del lavoro Luigi Di Maio spiegando che nel testo che contiene la stretta sui contratti a termine e su quelli in somministrazione; l'aumento delle indennità contro i licenziamenti illegittimi; lo stop alla pubblicità dei giochi d'azzardo; sanzioni alle imprese sovvenzionate dallo stato per avere delocalizzato; stop al limite di 36 mesi dei contratti a termine per le supplenze dei precari nella scuola. I componenti aggiunti sono: gli incentivi alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti stabili: proroga del bonus per gli under 35 e restituzione alle imprese dei costi aggiuntivi (0,5%) dei rinnovi per gli over 35 (per contrastare le eventuali perdite di contratti stimate dall'Inps); il rinvio della stretta sui contratti a termine al 30 settembre, nel periodo transitorio si applicheranno le vecchie regole (per non allarmare le imprese); previste assunzioni nei centri per l'impiego in vista del sedicente «reddito di cittadinanza»; ampliamento dell'uso dei voucher in agricoltura, turismo, commercio e, probabilmente, negli enti locali (misura per la base leghista). Potranno essere usati in 10 giorni anziché in 3. Non saranno acquistabili in tabaccheria, ma su una piattaforma online dov'è necessario comunicarne l'uso preventivamente. Norme per «periodi in cui c'è bisogno di un numero di persone più alto» ha aggiunto Di Maio secondo il quale «il decreto non punta ad alcuno sfruttamento». Dopo l'abolizione dei voucher decisa dal governo Gentiloni (Pd) per evitare il referendum Cgil, i buoni-lavoro esistono in agricoltura, per gli studenti e i pensionati. Sono usati nelle imprese fino a 5 persone e fino a 5 mila euro annui di guadagno per i lavoratori. Non sono un contratto di lavoro, diversamente da altre forme esistenti di prestazioni occasionali. Cesare Damiano, ex ministro del lavoro (Pd) denuncia un emendamento firmato dai parlamentari del Pd della Commissione Lavoro che sopprime l'aumento delle mensilità di risarcimento per chi è licenziato in maniera illegittima. «È un fatto grave - afferma - siamo ancora nelle coordinate di Renzi e del Jobs Act. Il Pd dovrebbe stare con i lavoratori. Il segretario Maurizio Martina è al corrente di questa decisione e, soprattutto, la condivide?».

Decreto dignità

## IL LAVORO E LA CULTURA D'IMPRESA

Le aziende dovrebbero selezionare il personale in base alle competenze Rivoluzione storica se lo facesse anche la politica

Irene Tinagli

Si può criticare il decreto dignità su molti punti, ed è doveroso discuterne l'impatto occupazionale.

Ma non si può negare che il provvedimento evoca, almeno nel nome, un tasto dolente in Italia: la sensazione di molte persone, soprattutto dei più giovani, di non essere trattati con rispetto, valorizzati e aiutati a crescere. Non si può ignorare questo dato di fatto. Il punto è capirne l'origine e trovare soluzioni fuori dagli slogan e dalle campagne elettorali.

Il ministro Di Maio, così come i sindacati, pensano che il problema sia l'incertezza del posto di lavoro e la possibilità di perderlo, quindi l'unico modo per "garantire" dignità sia rendere il più difficile possibile il licenziamento o l'adozione di contratti brevi. L'opposizione pensa invece che irrigidendo le uscite si creino disincentivi alle assunzioni delle imprese, e che sia meglio rafforzare le tutele per chi perde il lavoro, cosa che è stata fatta negli ultimi anni con l'introduzione di Naspi, Discoll e altri strumenti di protezione sociale.

Pur opposte, entrambe queste prospettive si concentrano sulle "uscite", ma il dramma per milioni di persone è trovare un lavoro quando finiscono la scuola o quando lo perdono. Per questo tutti restano aggrappati al posto che hanno: perché se lo perdi è un incubo ritrovarlo.

Ma com'è possibile che sia così difficile se negli ultimi anni sono stati creati centinaia di migliaia di posti di lavoro? Il punto è che non si sa mai dove andare a cercare. I canali formali come i centri per l'impiego non funzionano: non hanno personale qualificato, non hanno strumenti adeguati. E, soprattutto, la maggior parte delle aziende non rende neppure note le loro disponibilità. Si affida al passaparola, agli amici, ai figli degli amici o delle persone che già lavorano con loro. Persone "fidate", che non creino problemi. Poco importa se il curriculum non è dei migliori, l'importante è evitare le trafale legate alla raccolta dei cv, la valutazione, i colloqui: tutte cose che portano via tempo, quindi denaro. D'altronde affidarsi a una società specializzata costerebbe ancora di più, col rischio che poi non trovi comunque la persona che ci piace: onesta e fidata. Ed è così che i posti di lavoro, anche quando ci sono, restano nella cerchia degli amici, dei figli o nipoti di chi un lavoro ce l'ha già. E aumenta il senso di impotenza di chi resta fuori: la sensazione che quel che sai fare non conti niente. È questo che toglie la dignità. Per mettersi meglio nei panni di questi giovani basta fare un piccolo esperimento con quello che oggi è uno dei principali strumenti di ricerca di lavoro: la piattaforma di LinkedIn Jobs.

Se facciamo una semplice ricerca nelle principali capitali europee sulle proposte di lavoro disponibili per il cosiddetto "entry level" ne esce un quadro sconcertante. Se a Roma gli annunci per queste figure sono 5.848, a Madrid sono il triplo: oltre quindicimila, a Berlino quasi trentamila, a Londra novantacinquemila, a Parigi oltre centoundicimila. E anche guardando gli annunci per posizioni di livello più avanzate si nota un forte divario tra Italia e altri paesi, e viene il dubbio che persino per le assunzioni di dirigenti le procedure veramente aperte e trasparenti siano poche.

Certo, si tratta di città diverse, con tessuti produttivi e livelli di disoccupazione diversi. Ma le possibili differenze nei tassi di disoccupazione non paiono giustificare questi divari abissali: a Roma la disoccupazione è all'8% in città e poco sotto al 10 se includiamo la provincia: è lo

stesso dato di Berlino e un dato molto migliore di Madrid.

Solo leggermente inferiore a Parigi, dove la disoccupazione è attorno al 7 per cento. E anche se guardiamo a Milano, con maggiore concentrazione di imprese di Roma, notiamo che è comunque a livelli più bassi di tutte le altre grandi città europee.

Spulciando tra gli annunci si nota un altro elemento: in Italia a mettere annunci pubblici sono quasi tutte multinazionali, poche aziende italiane tranne quelle molto grandi (Enel, Eni..). A Madrid invece si trovano molte aziende spagnole, e tra le offerte di lavoro non si trovano solo offerte per consulenti e informatici, ma anche, per esempio, tanti annunci per macellai, postati direttamente da macellerie o piccoli supermercati di quartiere, così come segretarie, impiegati. Posti per i quali da noi si cerca col passaparola, spesso senza cv. Perché altrove le posizioni di lavoro, dalla più bassa alla più alta, seguono processi di selezione aperti e da noi no? Questa è la vera domanda. Che solo in parte è spiegata dalla cavillosità della normativa italiana e l'elevato costo di assunzione, sempre citati nei dibattiti. È invece molto legata alla nostra cultura di impresa: la maggior parte delle aziende non è presente sul web, non ha un responsabile risorse umane né procedure strutturate di ricerca e formazione del personale. E naviga a vista. Allora, cosa fare? La riforma dei centri per l'impiego (non un semplice aumento di fondi per le attuali strutture) è fondamentale. Ma è necessaria anche una crescita culturale delle imprese. Per esempio, così come il governo scorso ha stimolato le aziende ad esportare agevolando l'assunzione di export-manager e progetti di internazionalizzazione, si potrebbe stimolare il ricorso a canali formali di assunzione, aiutandole così a selezionare meglio, con processi strutturati, aperti, a cui tutti possano accedere mettendosi in gioco. Se riuscissimo a far questo non solo daremmo opportunità a molte persone, ma aumenteremmo la produttività delle imprese. Le aziende comincerebbero a selezionare personale sulla base delle competenze e non solo sull'onestà e la lealtà. E imparerebbero che la lealtà non deriva da amicizie o parentele, ma si costruisce con la correttezza, la trasparenza, il merito e la buona gestione. E se poi questi principi cominciassero ad essere applicati anche alla politica e ai partiti, saremmo di fronte a una rivoluzione nazionale di portata storica.

Foto: Irene Tinagli è un'economista, accademica e politica. Tra i suoi libri, "Un futuro a colori" (Rizzoli, 2014) e "Talento da svendere" (Einaudi, 2008)